



SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE – CENTRO REGIONALE PER L'APICOLTURA- PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA E STUDIO “CARATTERISTICHE DELLA CERA D’API (FOGLI CEREI) E POSSIBILI RICADUTE SULL’ALLEVAMENTO DELLE API”.

* * * * *

tra

la REGIONE del VENETO, Codice Fiscale 80007580279, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, in persona del dott. _____, Direttore della Direzione Agroalimentare domiciliato per la carica presso la sede della Regione del Veneto (in seguito per brevità denominata “*Regione*”), che interviene nel presente atto in esecuzione della DGR n. _____ del _____

e

l’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE, CF/P.IVA 00206200289, con sede legale in Viale dell’Università 10, 35020 Legnaro (PD), PEC: izsvenezie@legalmail.it nella persona del _____, in qualità di Direttore Generale e legale rappresentante, nato a _____, codice fiscale _____, domiciliato per la sua carica presso la sede di Legnaro (PD), (in seguito per brevità denominato “*Istituto*” e/o “*IZSVe*”);

PREMESSO CHE

- a) la Regione del Veneto, come disposto dalla legge regionale 23 del 18 aprile 1994, promuove lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura, intesa anche come strumento per il miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni agricole e la valorizzazione degli ecosistemi naturali, al fine della tutela del patrimonio apistico e della profilassi delle malattie delle api;
- b) la legge della Regione del Veneto n. 5 del 18 marzo 2015 inerente il “*Riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie ai sensi del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 “Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183”, all’articolo 3 “Compiti dell’istituto”, comma 3, dispone che l’IZSVe provveda all’assolvimento, tra gli altri, dei seguenti compiti: (lett. f) “la sorveglianza epidemiologica nell’ambito della sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche e igiene degli alimenti di origine animale”; (lett. n) “l’effettuazione di ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell’igiene e sanità veterinaria, nella sicurezza alimentare e nutrizione, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome e di enti pubblici e privati”;*
- c) al successivo comma 4 del medesimo articolo 3 si precisa inoltre che l’Istituto “*opera quale strumento tecnico-scientifico degli enti cogenerenti nell’ambito dei piani nazionali per la profilassi delle epizootie nonché nell’ambito dei piani di eradicazione e risanamento, miglioramento ed incremento della zootecnica e delle produzioni animali disposte dagli enti cogenerenti*”;
- d) presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie è istituito il Centro Regionale per l’Apicoltura con funzioni di supporto tecnico-scientifico alle decisioni della Giunta regionale;
- e) nell’ambito di appositi incontri tecnici, tra i rappresentanti della Regione del Veneto, Direzione Agroalimentare e Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, è stato proposto, valutato e



condiviso il progetto di studio e ricerca “Caratteristiche della cera d’api (fogli cerei) e possibili ricadute sull’allevamento delle api”;

- f) la Regione del Veneto ha approvato, con Deliberazione n. _____ del _____ della Giunta regionale, il progetto di ricerca e studio “*Caratteristiche della cera d’api (fogli cerei) e possibili ricadute sull’allevamento delle api*”, documento che le parti dichiarano di ben conoscere e che si intende parte integrante e sostanziale del presente Accordo, anche se non materialmente allegato ed il relativo schema di accordo che regola il rapporto di interesse comune tra Regione del Veneto e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, ai fini della relativa realizzazione;

CONSIDERATO che le parti hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione, finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni e alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione;

VISTO CHE

- a) l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- b) un’ autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente cui affidare l’attività di cui all’art. 3 della legge regionale n. 23/1994, purché l’accordo fra amministrazioni preveda un’effettiva cooperazione fra i due enti senza prevedere un compenso e senza porre un prestatore privato in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti;
- c) la Regione ed l’IZSVE ritengono vantaggiosa una reciproca collaborazione al fine valutare le caratteristiche dei fogli cerei presenti sul mercato ed utilizzati dalle associazioni apistiche regionali tramite la realizzazione del progetto “Caratteristiche della cera d’api (fogli cerei) e possibili ricadute sull’allevamento delle api”;
- d) la collaborazione tra la Regione ed IZSVE nel presente accordo, viene svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi istituzionali condivisi e alla promozione delle attività nei rispettivi campi di azione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 (finalità e motivazioni)

1. Le premesse costituiscono motivazione, parte integrante e sostanziale al presente accordo, unitamente al Progetto di studio e ricerca “Caratteristiche della cera d’api (fogli cerei) e possibili ricadute sull’allevamento delle api” descritto nei suoi obiettivi e modalità nell’Allegato A della DGR n. del _____, in seguito denominato “Progetto”.

ART. 2 (oggetto)

1. Con il presente accordo le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione di attività di analisi, studio e ricerca allo scopo di valutare le caratteristiche dei fogli cerei presenti sul mercato ed utilizzati dalle associazioni apistiche regionali, come da “Progetto”.
2. Il presente accordo è finalizzato alla realizzazione delle seguenti attività:



cc236c24



- a. campionamento e indagini di laboratorio da eseguire sui fogli cerei;
 - b. indagini in campo sui fogli cerei distribuiti;
 - c. diffusione dei risultati.
3. Le parti si impegnano a verificare l'esecuzione dell'attività e l'avanzamento del "Progetto" mediante il Gruppo tecnico di coordinamento, di cui all'art. 3.
4. L'aggiornamento del "Progetto", a seguito di esigenze sopravvenute, che non comportino una revisione sostanziale dello stesso, è concordato tra le parti.

ART. 3 (referenti del Progetto)

1. Il responsabile per la Regione è il Direttore della Direzione Agroalimentare.
2. Il responsabile per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle le Venezie – Centro Regionale per l'Apicoltura è il Direttore della "SCS3 – Diagnostica Specialistica, Istopatologia e Parassitologia" dell'IZSVE.
3. L'attività di collaborazione e condivisione tra la Regione del Veneto e IZSVE prevede la costituzione di un apposito "Gruppo tecnico di coordinamento", composto dai rispettivi responsabili di Progetto, da almeno un referente tecnico direttamente coinvolto nell'attività e designato da ciascuno dei due enti; potranno assistere ai lavori del gruppo tecnico i quattro rappresentanti delle forme associate maggiormente rappresentative a livello regionale (componenti della Consulta regionale per l'apicoltura o loro delegati). Il Gruppo tecnico di coordinamento ha il compito, in particolare, di verificare il progressivo stato di esecuzione del "Progetto", favorire lo scambio delle informazioni e dei dati e riscontrare la regolare esecuzione delle attività.

ART. 4 (obblighi delle parti)

1. L'IZSVE si impegna a svolgere l'attività di cui all'articolo 2 nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi indicati dal Progetto, mettendo a disposizione il personale, le competenze e le strumentazioni proprie, idonee per lo svolgimento dell'attività di ricerca.
L'IZSVE può avvalersi di personale esterno nella forma di prestazioni occasionali, collaborazioni per attività di ricerca e borse di studio di ricerca nonché prevedere nella realizzazione delle attività programmate il coinvolgimento delle forme associate presenti nel territorio regionale.
2. La Regione del Veneto si impegna a collaborare per la realizzazione dell'attività di studio e ricerca nei termini previsti dal Progetto e, comunque, secondo i piani di lavoro che saranno concordati tra il responsabile scientifico dell'IZSVE ed il responsabile per la Regione del Veneto, in particolare ai fini dell'individuazione e del reperimento delle informazioni/dati necessari allo svolgimento del Progetto.
3. L'IZSVE e la Regione del Veneto si impegnano a mettere a disposizione quanto di loro pertinenza per la realizzazione del "progetto".
4. Entrambe le parti operano e collaborano, per propria competenza, sulle attività previste dal "Progetto" per il raggiungimento degli obiettivi ivi descritti.
5. Ogni attività prevista nel presente accordo si esplica nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento di ciascuna Amministrazione, nonché la legge nazionale.
6. Ogni parte ha autonomia nello svolgimento delle modalità con cui realizzare i propri compiti e le attività come previste dal Progetto.



cc236c24



ART. 5 (durata)

1. Il presente accordo entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione e ha la durata fino al 19/11/2018. Eventuale proroga o variazioni dovranno essere concordate tra le parti sentito il gruppo tecnico di cui all'articolo 3.

ART. 6 (modalità di pagamento)

1. La Regione Veneto riconosce a IZSVe un mero rimborso delle spese sostenute, per la collaborazione nella realizzazione del presente "Progetto", per un importo di spesa massima di 50.000,00 euro, pari al 100% della spesa effettivamente sostenuta.

Tale spesa è a carico del capitolo 12014 "Iniziative di tutela, sviluppo e valorizzazione dell'apicoltura (L.R. 18/04/1994, n. 23)" Bilancio regionale anno 2018.

3. La Regione erogherà all'IZSVe gli importi secondo le seguenti modalità:

- il 40% dell'importo di cui al punto 1 quale anticipo al momento della firma del presente accordo;
- il rimanente 60% dell'importo di cui al punto 1, a saldo, alla conclusione del progetto, previa presentazione di idonea rendicontazione attestante le spese effettivamente sostenute per il Progetto.

4. L'IZSVe, dovrà presentare la rendicontazione delle spese e la reportistica come prevista nel Progetto entro la data di chiusura del presente accordo (art. 5) al fine dell'erogazione del saldo nell'esercizio finanziario.

5. Le spese rimborsabili devono essere sostenute in conformità alle seguenti disposizioni.

5.1 Risultano ammissibili le spese, effettuate dopo la stipula del presente accordo per la realizzazione delle attività, sostenute fino al 19 novembre 2018, salvo eventuale proroga che ne definirà l'eventuale ulteriore termine.

5.2 L'IZSVe dovrà presentare la documentazione delle spese sostenute nel rispetto di quanto contenuto nel presente documento.

5.3 È necessario che ogni fattura emessa a fronte delle spese sostenute per l'attuazione dell'accordo riporti la dicitura "Ai sensi dell'accordo tra Regione Veneto e IZSVe, l.r. n. 23/1994; anno 2018".

5.4 Le fatture dovranno essere presentate in copia opportunamente quietanzate; sulla fattura dovrà essere indicato in modo analitico il costo attribuito all'accordo.

5.5: Spese ammissibili:

Le spese ammissibili riguardano i costi aggiuntivi derivanti dalla realizzazione delle attività e sostenuti per la realizzazione dell'accordo.

Le spese imputabili al progetto sono sostenute dall'IZSVe nel rispetto dei principi e delle norme in materia di contratti pubblici di cui al D. Lgs n. 163/2006.

5.6 Spese non ammissibili:

- spese di investimento;
- acquisto di elaboratori elettronici;
- acquisto di automezzi targati;
- spese per l'immatricolazione di mezzi stradali;
- acquisto terreni, edifici ed altri beni immobili;



cc236c24



- stipendi per il personale di Amministrazioni pubbliche salvo nel caso questo sia stato assunto a tempo determinato per scopi connessi al Progetto;
- oneri sociali sui salari se non sostenuti effettivamente e definitivamente dai beneficiari finali;
- IVA: l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile a contributo, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA. In generale, quindi, il costo dell'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, nell'ambito dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del Trattato e nel caso di aiuti concessi dagli organismi designati dagli Stati. L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

6. Gli importi di cui al presente articolo sono fuori campo applicazione dell'IVA in quanto afferenti a costi rimborsati dalla Regione che non integrano gli estremi di esercizio di imprese ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/72.

ART. 7 (scambio dati e utilizzo dei risultati)

1. Le parti si impegnano allo scambio dei propri dati secondo le modalità decise in seno al Gruppo tecnico di coordinamento ed alla realizzazione dei report previsti dal "Progetto".
2. Le analisi e i documenti prodotti attraverso le attività svolte nell'ambito del presente accordo, saranno di proprietà di entrambe le Parti.
3. La Regione e IZSVe potranno pubblicare i risultati del progetto e dei prodotti derivanti dal presente accordo, provvedendo a citare gli opportuni riferimenti della Regione, dell'IZSVe e della Legge regionale n. 23/1994.
4. Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente accordo e a darne evidenza anche tramite l'utilizzo dei loghi.

ART. 8 (responsabilità)

1. Ai fini dell'esecuzione delle attività di propria competenza, ciascuna parte si avvarrà di proprio personale, strumentazione e/o mezzi, assumendo in proprio ogni rischio e responsabilità connessi con lo svolgimento di quanto previsto.
2. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito dell'attività del presente accordo.

ART. 9 (riservatezza)

1. La Regione e l'IZSVe si impegnano a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso dell'attività.
2. Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento della presente collaborazione.



cc236c24



ART. 10 (recesso)

1. Ciascuna parte ha facoltà di recedere dal presente accordo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra con un preavviso di un mese. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra parte.
2. Vengono fatte salve, in ogni caso, da parte dell'Ente le spese già sostenute o impegnate da IZSVe che dovranno essere comunque riconosciute.

ART. 11 (legge applicabile e controversie)

1. Il presente accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana.
2. Le parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie e problemi operativi che dovessero insorgere nello svolgimento dell'attività.
3. La sede di composizione amichevole delle controversie o problematiche operative di cui al comma precedente è il "Gruppo tecnico di Coordinamento" come costituito.
4. In caso di mancato raggiungimento di accordo le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all'interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo

ART. 12 (comunicazioni)

1. Ogni comunicazione connessa all'esecuzione del presente accordo dovrà essere inviata rispettivamente ai seguenti indirizzi:

per la Regione :Regione del Veneto Direzione Agroalimentare Via Torino 110, 30172 Mestre-Venezia, PEC: agroalimentare@pec.regione.veneto.it

per IZSVe: Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie, Viale dell'Università 10, 35020 Legnaro (PD), PEC: izsvenzie@legalmail.it

ART. 13 (modalità di sottoscrizione, oneri a carico delle parti e clausola d'uso)

1. Ogni Parte si impegna a sostenere esclusivamente gli oneri economici derivanti dalle attività per la realizzazione del "Programma".
2. Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 17/12/2012.
3. Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 (Tariffa, Parte II, art. 4) del D.P.R. 131/86 e s.m.i..
4. Le spese contrattuali e fiscali che derivano dal presente accordo sono a carico dell'IZSVe.
5. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'IZSVe, ex art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 – Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Padova 2 n. 6069 del 17.1.2013.



cc236c24



ART. 14 (negoziazione)

1. Il presente accordo è stato liberamente negoziato tra le parti e rispecchia la loro volontà, chiaramente e correttamente riportata nel testo contrattuale.

IZSve

Il Direttore Generale

REGIONE del VENETO

Il Direttore



cc236c24

